

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 27/06/2013

INDICE



- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Istituzione del tributo sui servizi
- Art. 3 Presupposto oggettivo del tributo sui servizi e determinazione della relativa tariffa
- Art. 4 Soggetto attivo del tributo
- Art. 5 Soggetto passivo del tributo
- Art. 6 Decorrenza del tributo sui servizi
- Art. 7 Esclusioni e agevolazioni
- Art. 8 Riscossione del tributo sui servizi
- Art. 9 Minimi riscuotibili
- Art. 10 Sgravio del tributo
- Art. 11 Funzionario responsabile
- Art. 12 Normativa di rinvio
- Art. 13 Efficacia del regolamento

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di ZENEVREDO, del Tributo sui servizi di cui all'articolo 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Articolo 2

Istituzione del tributo sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito il Tributo comunale su rifiuti, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni.

2. L'applicazione del tributo sui servizi è disciplinata dall'articolo 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative del tributo sui rifiuti, sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3

Presupposto oggettivo del tributo sui servizi e determinazione della relativa tariffa

1. Il tributo sui servizi è costituito da una maggiorazione applicata alla tariffa del tributo sui rifiuti, pari a 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile, come individuata dalle relative norme di legge e regolamentari.

Articolo 4

Soggetto attivo del tributo

1. La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, pur essendo versata al Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo sui rifiuti, è riservata integralmente allo Stato.

2. Il Consiglio Comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro al metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

Articolo 5

Soggetto passivo del tributo

1. Il tributo sui servizi è dovuto dal soggetto tenuto al versamento del tributo sui rifiuti, così come individuato dalle relative norme di legge e regolamentari, sulla base di una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il tributo sui servizi è dovuto anche da parte dei soggetti tenuti a provvedere al versamento del tributo giornaliero di smaltimento.

3. L'importo dovuto a titolo di tributo sui servizi non è invece computato ai fini dell'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 D.Lgs. 504/1992, ove applicato.



Articolo 6 **Decorrenza del tributo sui servizi**

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo sui rifiuti e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato, e segue le medesime procedure previste ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti.

Articolo 7 **Esclusioni e agevolazioni**

1. Le esclusioni, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme statali e regolamentari in relazione al tributo sui rifiuti, che determinano una riduzione della superficie assoggettabile al tributo, si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi.

2. Ai sensi dell'art. 14, commi 17 e 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, si applicano anche alla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi, le riduzioni percentuali del tributo sui rifiuti per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati da parte del produttore.

3. Non incidono invece sulla maggiorazione dovuta a titolo di tributo sui servizi le ulteriori riduzioni tariffarie accordate a fronte delle modalità di smaltimento dei rifiuti adottate dal contribuente, che determinino una riduzione percentuale della tariffa applicabile, senza incidere sulla superficie assoggettabile al tributo sui rifiuti.

Articolo 8 **Riscossione del tributo sui servizi**

1. Il tributo sui servizi è versato in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo sui rifiuti, mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui all'articolo 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9 **Minimi riscuotibili**

1. Gli incassi a titolo ordinario del tributo sui servizi non sono soggetti all'applicazione di minimi, trattandosi di tributo che viene riscosso a titolo di maggiorazione del tributo sui rifiuti.

2. Il versamento del tributo sui servizi non è quindi dovuto quando l'importo di tale tributo, sommato a quello dovuto a titolo di tributo sui rifiuti, non superi l'importo minimo previsto dal vigente regolamento delle entrate, ovvero dallo specifico regolamento del tributo sui rifiuti.

Articolo 10 **Sgravio del tributo**

1. Lo sgravio del tributo sui servizi richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva ai fini del tributo sui rifiuti, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla ricezione dell'avviso o della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.

2. Il rimborso del tributo sui servizi può avvenire mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell'Ufficio tributi.

3. Nel caso non risultino dovute ulteriori somme a titolo di tributo sui servizi, il rimborso delle maggiori somme versate a tale titolo potrà essere disposta dal Comune soltanto a seguito della messa a disposizione delle relative somme da parte dello Stato.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 11 **Funzionario responsabile**

1. Tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo sui servizi spettano al Funzionario responsabile del tributo sui rifiuti.

Articolo 12 **Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 13 **Efficacia del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2013**, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) e alla legge n. 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'articolo 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.